



## TRIBUNALE DI PESARO

n. 2 /2024 Circ.

Pesaro, 22/01/2024

Prot. n. 336.0/23.d. 2024

Ai Direttori Amministrativi  
Ai Funzionari Responsabili della Cancellerie civili  
Del Tribunale  
Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati  
Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Pesaro  
Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile  
Distretti Riuniti di Pesaro – Urbino

**Oggetto: taxa di concessione governativa e imposta di bollo per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e dei mediatori familiari ex artt. 12 bis e 179 ter disp. Att. C.p.c.**

Il Presidente del Tribunale f.f.

Trasmetto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la risposta della Agenzia delle Entrate ad interpello n. 956-1240/2023 formulato dalla Corte di Appello di Salerno circa la debenza della taxa di concessione governativa e dell'imposta di bollo per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. Att. c.p.c. e il Provvedimento del D.A.G. - Ministero della Giustizia del 27 novembre 2023 – taxa di concessione governativa e imposta di bollo per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e dei mediatori familiari ex artt. 12 bis e 179 ter disp. Att. C.p.c. – circolare - Rif. Prot. m\_dg.DAG 27/11/2023.0236988.U.

Nella suddetta risposta l'Agenzia delle Entrate riteneva dovuta per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. Att. c.p.c., sia l'imposta di bollo da apporre sull'istanza per l'iscrizione negli elenchi degli incaricati alle vendite, sia la tassa di concessione governativa da versare ad opera del professionista che sia stato ritenuto idoneo.

Il D.A.G. Ministero della Giustizia con provvedimento del 27/11/2023 rif. Prot. m\_dg.DAG 27/11/2023.0236988.U., acquisita la predetta comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, ne faceva propri i contenuti ritenendo altresì di estendere la medesima disciplina fiscale anche all'iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari ex art. 12 bis disp. Att. C.p.c..

La Federazione Italiana delle Associazioni Mediatori Familiari, ha comunicato di avere presentato alla Direzione DAG Ministero della Giustizia le proprie osservazioni e richieste in ordine alla circolare 27/11/2023.0236988.U., con particolare riferimento all'applicazione della tassa sulle concessioni governative, ritenuta dalla F.I.A.M e F. non dovuta dai Mediatori Familiari, in ragione della non assimilabilità della loro attività a quella dei delegati alle operazioni di vendita, di cui all'articolo 179 ter disp. Att. C.p.c.

Tanto premesso e richiamando il quadro normativo di riferimento ( articolo 1 del DPR 26 ottobre 1972 n.642 e articolo 3 dell'allegata tariffa), sia la domanda di iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c., sia la domanda di iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari ex art. 12 bis disp. Att. C.p.c. **sono soggette all'imposta di bollo nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, come disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.**

**Le domande di iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c. sono inoltre soggette alla tassa sulle concessioni governative nella misura di Euro 168,00** ( di cui al punto 8 art. 22 tariffa allegata al DPR 641/1972), che deve essere versata tutte le volte che un soggetto iscritto in un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all'esercizio di un professione, arte o mestiere.

Per quanto invece attiene all'applicabilità della tassa sulle concessioni governative alle domande di iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari ex art. 12 bis disp. Att. C.p.c., ci si riserva di modificare e/o integrare il presente provvedimento, all'esito delle determinazioni del competente Ministero, trattandosi di questione che presenta aspetti controversi, anche tenuto conto del contenuto della nota tramessa dalla Federazione Italiana delle Associazioni Mediatori Familiari.

Si precisa che il versamento della tassa di concessione governativa nella misura di Euro 168,00 è *conditio sine qua non* per l'iscrizione e l'esercizio dell'attività di delegato da parte di coloro che intendano iscriversi negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c. e, pertanto, la sua omissione comporterà la mancata iscrizione negli elenchi medesimi o, per coloro che risultino già inseriti nei predetti elenchi alla data del presente provvedimento, l'impossibilità di assumere incarichi.

Si precisa altresì quanto segue:

- a) Per coloro i quali alla data di pubblicazione del presente provvedimento dovessero risultare già iscritti negli elenchi ex art. 12 bis e 179 ter disp. Att. C.p.c. e/o dovessero avere già presentato domanda di iscrizione nei predetti elenchi (in attesa di essere deliberata), l'imposta di bollo andrà scontata presentando personalmente alla Segreteria Amministrativa del Tribunale di Pesaro, **entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del presente provvedimento**, la **marca da bollo di Euro 16,00** che verrà applicata dal Personale sulla domanda già presentata dal singolo professionista con apposizione di visto;
- b) Per coloro i quali alla data di pubblicazione del presente provvedimento dovessero risultare già iscritti negli elenchi ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c., la **tassa di concessione governativa nella misura di Euro 168,00** andrà versata **entro e non oltre 15 gg dalla data di comunicazione del presente provvedimento**, producendo entro lo stesso termine, alla Segreteria Amministrativa del Tribunale di Pesaro, personalmente, attestazione del versamento effettuato sul c/c postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative (causale: “tassa concessione governativa iscrizione elenco dei delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c.” oppure codice tributo :8617).
- c) Per coloro i quali dovessero presentare domanda di iscrizione nei predetti elenchi successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Pesaro, l'imposta di bollo di Euro 16,00 andrà scontata all'atto di presentazione della domanda di iscrizione che avverrà secondo le consuete modalità già note ai singoli professionisti ed Ordini e Collegi Professionali. La marca da bollo andrà presentata personalmente alla Segreteria Amministrativa del Tribunale di Pesaro per apposizione del visto (modalità da adottare fintanto che non sarà disponibile sulla piattaforma PagoPA il pagamento della marca da bollo); quanto alla tassa di concessione governativa di Euro 168,00 per l'iscrizione nell'elenco di all'art.179 ter disp. Att. C.p.c. (da effettuarsi sempre secondo le modalità indicate sub b),l'attestazione del relativo versamento andrà presentata presentandosi personalmente alla Segreteria Amministrativa del Tribunale

di Pesaro o, in alternativa, inviandola tramite pec all'indirizzo:  
prot.tribunale.pesaro@giustiziacert.it - entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione  
dell'accoglimento dell'istanza.

Si richiede agli Ordini professionali in indirizzo di voler inoltrare la presente nota ai rispettivi iscritti, ai fini del completamento delle attività connesse alla istituzione degli Elenchi ex art. 12 bis e 179 ter disp. Att. C.p.c e per l'efficacia delle iscrizioni stesse.


Si comunichi:

- Ai Direttori e Funzionari Giudiziari delle Cancellerie Civili
- Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro
- Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Pesaro-Urbino
- Al Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro – Urbino
- All'Agenzia delle Entrate di Pesaro
- Alla FIAMeF Federazione Italiana Associazioni Mediatori Familiari

Si dispone l'inserimento della presente circolare nel sito del Tribunale di Pesaro.

Il Presidente del Tribunale f.f.

Lorena Mussoni

  
Dot.ssa Lorena Mussoni